

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/338 DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 2015
relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità
del sottotipo H5N8 in Ungheria
(Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

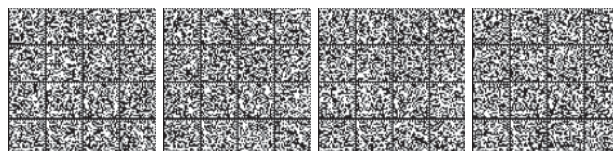
considerando quanto segue:

- (1) L'influenza aviaria è una malattia infettiva virale dei volatili, compreso il pollame. Nel pollame domestico le infezioni da virus dell'influenza aviaria provocano due forme principali della malattia, che si distinguono in base alla virulenza. La forma a bassa patogenicità causa, in genere, solo sintomi lievi mentre quella ad alta patogenicità provoca tassi di mortalità molto elevati nella maggior parte delle specie di pollame. La malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli.
- (2) L'influenza aviaria colpisce soprattutto i volatili, ma in determinate circostanze possono essere infettati anche gli esseri umani, benché tale rischio sia in genere molto limitato.
- (3) In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria, esiste il rischio che l'agente patogeno della malattia possa diffondersi ad altre aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività. La malattia può quindi diffondersi da uno Stato membro ad altri Stati membri o a paesi terzi attraverso gli scambi di volatili vivi o di loro prodotti.
- (4) La direttiva 2005/94/CE del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce alcune misure di prevenzione relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria, nonché le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. La direttiva prevede l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità.
- (5) L'Ungheria ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in un'azienda sul suo territorio in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività, e ha immediatamente adottato le necessarie misure prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza.
- (6) La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con l'Ungheria e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità competente di tale Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dall'azienda in cui è stata confermata la presenza del focolaio.
- (7) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare ostacoli ingiustificati agli scambi con paesi terzi, è necessario che le zone di protezione e sorveglianza istituite dall'Ungheria vengano rapidamente definite a livello dell'Unione in collaborazione con lo Stato membro interessato.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).



- (8) Di conseguenza, in attesa della prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, si dovrebbero definire, nell'allegato della presente decisione, le zone di protezione e sorveglianza dell'Ungheria nelle quali si applicano le misure di controllo in materia di sanità animale previste dalla direttiva 2005/94/CE e si dovrebbe stabilire la durata di tale regionalizzazione.
- (9) La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Ungheria garantisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE comprendano perlomeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza nelle parti A e B dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

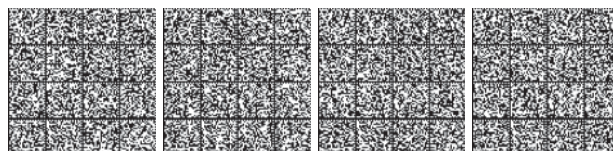
La presente decisione si applica fino al 26 marzo 2015.

Articolo 3

L'Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2015

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO

PARTE A

Zona di protezione di cui all'articolo 1:

Codice ISO del paese	Stato membro	Codice (se disponibile)	Nome
HU	Ungheria	Codice postale	Area comprendente:
			Nella contea di Békés:
		5525	Füzesgyarmat

PARTE B

Zona di sorveglianza di cui all'articolo 1:

Codice ISO del paese	Stato membro	Codice (se disponibile)	Nome
HU	Ungheria	Codice postale	Area comprendente:
			Nella contea di Békés:
		5526	Kertészsziget
		5527	Bucsa
		5520	Szeghalom
		5510	Dévaványa
			Nella contea di Hajdú-Bihar:
		4173	Nagyrábé
		4145	Csökmő
		4144	Darvas
		4171	Sárretudvari
		4172	Biharnagybajom
		4163	Szerep

15CE0636

